



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 85/C.D.T. 2

DEL 04 OTTOBRE 2011

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e Dott. Pietrantonio Bevilacqua, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 04 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI:

U.S.D. Virtus Ispica (Rg) avverso squalifica sino al 15/02/2012 a carico dell'allenatore Monaca Rosario – Gara Promozione Leonfortese/Virtus Ispica del 17/09/2011 - Comunicato Ufficiale 67 LND del 22 Settembre 2011
Procedimento 04/A

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la U.S.D. Virtus Ispica sostenendo che dalla lettura del referto arbitrale non emerge una eccessiva violenza o livore nel comportamento dell'allenatore Monaca Rosario nei confronti dell'arbitro. Inoltre la ricorrente evidenzia come l'allenatore in parola non aggrediva l'arbitro ma solo usava atteggiamento aggressivo e che, infine, la descrizione dei fatti resa dal Direttore di Gara non chiarisce inequivocabilmente se il Sig. Monaca abbia sputato o meno al suo indirizzo. Ritenuta conseguentemente eccessiva la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, la U.S.D. Virtus Ispica ne richiede una congrua riduzione per una equa valutazione dei fatti. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva preliminarmente che l'articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare.

Dunque gli atti contestati al Sig. Monaca Rosario sono stati certamente posti in essere dallo stesso nelle modalità chiaramente descritte dall'arbitro nel proprio referto. Le considerazioni opposte dalla ricorrente non possono in alcun modo negare che il soggetto in argomento abbia cercato di aggredire l'arbitro, non riuscendovi in quanto trattenuto dai Dirigenti avversari, e che inoltre, con atto altamente lesivo nei confronti dell'Ufficiale di Gara, abbia cercato di attingerlo con uno sputo, non colpendolo per mera casualità.

I comportamenti denunciati, associati alle generiche minacce ed alle frasi offensive pronunciate, sono da valutare come contegno gravemente antisportivo e assolutamente non consono al ruolo di allenatore svolto dal Sig. Monaca Rosario, e tali conseguentemente da non potersi applicare la richiesta riduzione della sanzione determinata in prima istanza.

P.Q.M.

Conferma la squalifica sino al 15/02/2012 a carico dell'allenatore Monaca Rosario (U.S.D. Virtus Ispica) e, per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo pari a €130,00=

A.S.D. Bastione (Me) nella persona del presidente pro-tempore avverso squalifica sino al 15/04/2012 a carico del Calciatore Leto Stefano - Gara 1^ Categoria Girone A Bastione/Igea Virtus Barcellona del 18/09/2011 - Comunicato Ufficiale 67 LND del 22 Settembre 2011

Procedimento 05/A

Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ricorre la ASD Bastione per il tramite del suo presidente. In particolare la società ammette i fatti e richiede una riduzione della pena non avendo comunque lo sputo attinto l'arbitro o se ciò fosse avvenuto sarebbe stato del tutto casuale e incolpevole. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva preliminarmente che l'articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare. In considerazione di ciò, i fatti così come descritti dal Direttore di Gara e in particolare nel relativo supplemento sono precisi e concordanti in ordine all'accadimento dei fatti, i quali sono, per altro, ammessi dalla stessa reclamante; ciò premesso, comunque, non può non rilevarsi che lo sputo ha attinto il direttore di gara ad un arto per cui, attesa la giurisprudenza costante di questa commissione che per casi simili ha reputato equo applicare una sanzione inferiore, giurisprudenza questa a cui gli odierni decidenti ritengono di aderire

P.Q.M.

In parziale accoglimento del suddetto appello si squalifica il giocatore LETO Stefano fino al 28/02/2012. Per effetto si dispone la restituzione della tassa versata.

A.S.D. Sporting Gela (Cl) - avverso squalifica per tre gare del calciatore Condorelli Francesco nonché inibizione sino al 25/10/2011 del Presidente La Rosa Giuseppe e sino al 31/12/2011 del Dirigente Licata Rocco - Gara C5 serie C2 Gir.B Sporting Gela/Ennese del 24/09/2011 - Comunicato Ufficiale 76 C5 del 28 Settembre 2011

Procedimento 06/A

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali ed il ricorso presentato, preliminarmente rileva che il reclamo è inammissibile poiché lo stesso risulta sottoscritto dal Sig. La Rosa Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Sporting Gela, che alla data di deposito risulta inibito fino al 25/10/2011 con la conseguenza che lo stesso non può legittimamente rappresentare la società.

Il reclamo è altresì inammissibile per la posizione relativa allo stesso La Rosa Giuseppe in quanto ai sensi dell'art. 45 c. 3 lett. b) C.G.S., non possono essere impugnati in alcuna sede le inibizioni per dirigenti con provvedimenti che non superino il mese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e per l'effetto dispone l'addebito della dovuta tassa di reclamo pari ad € 130,00

N.F.C. Orlandina (Me) avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore Ancione Riccardo – Gara Eccellenza/B Città di Messina/Orlandina del 25/09/2011 - Comunicato Ufficiale 77 LND del 29 Settembre 2011
Procedimento 07/A

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la N.F.C. Orlandina sostenendo che l'episodio dal quale è scaturita la sanzione disciplinare impugnata è frutto di un increscioso malinteso e di una errata interpretazione dei fatti da parte del Direttore di Gara. Nel merito la ricorrente sostiene una propria versione dei fatti denunciati secondo la quale il calciatore Ancione Riccardo, non per propria volontà, avrebbe spintonato l'arbitro a seguito di una spinta a sua volta ricevuta da un altro calciatore nel corso della mischia creatasi nello spazio antistante gli spogliatoi. Chiede pertanto la N.F.C. Orlandina l'annullamento della sanzione in argomento o, in subordine, la sua riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva preliminarmente che l'articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare.

Dunque gli atti contestati al Sig. Ancione Riccardo sono stati certamente posti in essere dallo stesso nelle modalità chiaramente descritte dall'arbitro nel proprio referto. Le considerazioni opposte dalla ricorrente non possono in alcun modo negare che il soggetto in argomento abbia spintonato più volte l'arbitro, urlando frasi volgari e offensive nei suoi confronti profferendo, inoltre, una bestemmia.

I comportamenti denunciati sono da valutare come contegno gravemente aggressivo offensivo ed antisportivo e non consentono l'accesso a qualsivoglia riduzione della sanzione determinata in prima istanza nei minimi edittali.

P.Q.M.

Conferma la squalifica per otto gare a carico del calciatore Ancione Riccardo (N.F.C. Orlandina) e, per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo pari a € 130,00=

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e Dott. Pietrantonio Bevilacqua, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo Segretario e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 04 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sigg.ri Pianelli Francesco, Lopez Francesco, Bevilacqua Matteo, Lo Negro Vincenzo, Cusimano Marco, Gullo Mario, Gullo Andrea, Buccafusco Stefano, Algozzino Salvatore, Gullo Andrea (ASD Trinakria C5)

Società ASD Trinakria C5 (Pa)

Proc. 1/B

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata al Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sicilia dal Presidente della PSG D. Madre Teresa di Calcutta, che lamentava l'avvenuta aggressione subita da propri calciatori ad opera di calciatori e tifosi della ASD Trinakria C5, alla fine della gara disputatasi a Palermo il 25/01/2011. Va subito rilevato che da parte di quest'ultima Società é pervenuta nell'immediato una nota indirizzata al Responsabile del calcio a 5 del Comitato, nella quale essa porgeva le dovute scuse alla controparte indicando quali responsabili del fatto i Sigg. Algozzino, Pianelli, Lopez, Bevilacqua, Stassi, Lo Negro, Cusimano, Gullo M., Gullo A. e Buccafusco.

All'esito delle indagini, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale i tesserati indicati in epigrafe, nonché la ASD Trinakria C5 per rispondere delle violazioni come sopra specificate.

Hanno preso parte all'udienza dibattimentale del 27/09/2011 il rappresentante della Procura Federale, nonché i calciatori Lo Negro e Cusimano (quest'ultimo minorenne accompagnato dalla propria madre) che si sono detti pronti al patteggiamento ex art. 23 C.G.S., con la riduzione a due gare della sanzione.

Non si sono presentati tutti gli altri soggetti deferiti, né il rappresentante della Società ASD Trinakria.

La Procura Federale, dopo avere prestato il consenso al patteggiamento proposto dai suddetti calciatori Lo Negro Vincenzo e Cusimano Marco, ha quindi concluso chiedendo applicarsi: la sanzione della squalifica per 4 gare per i calciatori Pianelli Francesco, Lopez Francesco, Bevilacqua Matteo, Gullo Mario e Buccafusco Stefano; per 6 gare per il calciatore Gullo Andrea, per due gare per il calciatore Algozzino Salvatore, nonché l'ammenda di € 300,00 a carico della ASD Trinakria C5.

- Preliminarmente questa Commissione, ai sensi dell'art. 23 c.g.s., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione della squalifica per due gare, ne dispone l'applicazione a carico dei calciatori LO NEGRO VINCENZO e CUSIMANO MARCO, così ritenendo chiuso il procedimento disciplinare a loro carico.

- Non essendovi dubbio circa l'avvenuta violenta aggressione posta in opera dai calciatori della ASD Trinakria C5, peraltro confermata per iscritto dallo stesso Presidente della Società, rimane da verificare la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale in relazione ai singoli fatti addebitati.

- Congrua appare la sanzione di quattro gare richiesta per i calciatori per i calciatori Pianelli Francesco e Buccafusco Stefano, tenuto conto della loro partecipazione ai fatti riscontrata da più testimoni.

- Va contenuta in tre gare, nell'intento di giungere ad una migliore graduazione in rapporto al complesso dei provvedimenti, la sanzione a carico dei calciatori Lopez Francesco, Gullo Mario e Bevilacqua Matteo, che hanno ammesso al Presidente della Società la loro partecipazione ai fatti, e va confermata la richiesta di sanzione della squalifica per due gare a carico del calciatore Algozzino Salvatore, assente ingiustificato alla convocazione dinanzi all'inquirente,

- Congrua appare la sanzione di sei gare a carico del calciatore Gullo Andrea, che ai comportamenti addebitatigli da molti testimoni dei fatti non avrebbe fatto seguire alcun ravvedimento, oltre a non essersi presentato alla convocazione dinanzi all'inquirente.

- Ben determinata appare infine la sanzione a carico della Società, stante la gravità dei fatti accaduti, pur tenendosi conto del fattivo comportamento del Presidente Sig. Battaglia Maurizio che ha lodevolmente contribuito all'accertamento dei fatti e delle singole responsabilità.

P.Q.M.

*Si dispone l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
Ammenda di € 300,00 a carico della ASD Trinakria C5;*

Squalifica per sei giornate a carico di Gullo Andrea;
Squalifica per quattro giornate per i calciatori Pianelli Francesco e Buccafusco Stefano;
Squalifica per tre giornate per i calciatori Lopez Francesco, Gullo Mario, Bevilacqua Matteo;
Squalifica per due giornate per il calciatore Algozzino Salvatore;
Squalifica per due giornate per i calciatori Lo Negro Vincenzo e Cusimano Marco (come da superiore ordinanza resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 C.G.S.).
 Si comunichi agli interessati nonché alla Procura Federale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. De Pietro Giuseppe (Non Socio riconducibile società AS Acireale)

Sig. Marchetti Alfio (non socio riconducibile alla società AS Acireale)

AS Acireale

Procedimento N. 12/B

La Procura Federale con nota N° 1321 pf 09-10/GS/reg del 21/04/2011 debitamente notificata alle parti ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale i Sigg. De Pietro Giuseppe e Marchetti Alfio non soci riconducibili alla società AS Acireale per rispondere delle violazioni, di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., in riferimento agli artt. 38, comma 1° e 61, comma 1, delle N.O.I.F. per aver firmato quale accompagnatori ufficiali distinte di gara del campionato Juniores delle stagioni sportive 2009/2010 inserendo nelle stesse tale Fichera Salvatore quale allenatore che al tempo dello svolgimento delle gare non risultava tesserato per la società AS Acireale ; la AS Acireale, per violazione di cui all'art.4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta. Le parti deferite debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 4 ottobre 2011 con inizio alle ore 16,00 non sono comparse. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, richiedendo di sanzionare i sigg. De Pietro Giuseppe e Marchetti Alfio a mesi due di inibizione e l'A.S.Acireale con l'ammenda di €.800,00".

Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato avendo il De Pietro Giuseppe sottoscritto, in due gare del campionato Juniores, e il Marchetti Alfio, in una gara dello stesso campionato, le relative distinte di gara inserendovi il nominativo dell'allenatore Fichera Giuseppe, non tesserato nonché la Società AS Acireale per responsabilità diretta. E ritenendo che gli stessi siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui al rinvio a giudizio, atteso che quanto loro addebitato risulta ampiamente provato della documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale

P.Q.M.

Infligge le sanzioni:

al Sig. De Pietro Giuseppe, Non Socio riconducibile società AS Acireale, di mesi due inibizione;

al Sig. Marchetti Alfio, Non Socio riconducibile società AS Acireale, di mesi due inibizione; all'AS Acireale l'ammenda di €.500,00.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Salvatore Palumbo e Avv. Sandro Geraci, Componenti, con

l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo Segretario e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 04 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Calabrese Michele (Vice Presidente A.P.D. A.C. Novara 1965)
 Sig. Orlando Giuseppe Maria (Presidente A.P.D. A.C. Novara 1965)
 Sig. Milici Carmelo (Allenatore A.P.D. A.C. Novara 1965)
 Società A.P.D. A.C. Novara 1965
 Procedimento 03/B

La Procura Federale, con nota 10378/438pf10-11/AM/ma del 28 giugno 2011, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale, per rispondere delle seguenti violazioni, i sigg.: Calabrese Michele, in relazione all'art. 1, comma 1 C.G.S.; Orlando Giuseppe Maria, in relazione all'art. 1, comma 1 C.G.S.; Milici Carmelo, in relazione all'art. 30 dello Statuto Federale; nonché la Soc. A.P.D. A.C. Novara 1965 con riguardo all'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

All'udienza dibattimentale del 27 settembre 2011 sono comparsi l'Avv. Giuseppe Maria Orlando in proprio e, giusta delega dell'Avv. Luigi Munafò, quale difensore della Soc. A.P.D. A.C. Novara 1965, di Calabrese Michele e di Milici Carmelo, quest'ultimo anche personalmente presente.

Le parti deferite hanno insistito nella memoria difensiva fatta pervenire nei termini di rito, chiedendo a questa C.D.T. di visionare a discolorpa il filmato digitale relativo alle fasi successive al fischio finale della gara A.P.D. A.C. Novara 1965 / Fitalese del 10.10.2010 e, comunque concludendo per la propria non responsabilità.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia Saitta, opponendosi alla chiesta visione del filmato, ha concluso chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni: al sig. Calabrese e al sig. Milici la inibizione per mesi 6 (sei); all'Avv. Orlando la inibizione per mesi 4 (quattro); alla società A.P.D. A.C. Novara 1965 l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00)".

La richiesta avanzata dalle parti deferite riguarda un filmato digitale già allegato agli atti di indagine della Procura Federale (cfr. doc. n. 64) e pertanto, la sua eventuale visione nel corso dell'udienza appare ultronea ai fini del decidere.

Ritenuto inoltre che:

- Le dichiarazioni contenute nel reclamo avverso le decisioni del G.S., per le quali il sig. Calabrese Michele è incolpato, devono essere giudicate anche alla luce del raffronto tra il referto arbitrale della gara in questione e il contenuto della querela proposta dal giudice di gara in pari data; tale contenuto appare infatti rilevante ai fini di una più riconsiderazione dei fatti.
- Con riguardo alla posizione dell'Avv. Orlando Giuseppe Maria, appare verosimile che il messaggio inviato via facebook all'arbitro della gara sia successivo alla decisione del G.S., così apparendo attenuata la responsabilità del predetto;
- Dalla documentazione in atti e dalle difese spiegate in udienza è emerso che il sig. Milici Carmelo ha inviato con sollecitudine, in data 15.10.2010, la richiesta di autorizzazione al Consiglio Federale per la deroga al vincolo di giustizia sportiva ex art. 30, comma 4 dello Statuto Federale; risulta, altresì, che la risposta negativa è giunta solo in data 24.01.2011, ovvero oltre i termini per la proposizione della querela presentata dallo stesso Milici nell'ultimo giorno utile, ovvero il 12.1.2011. Il deferito, tuttavia, una volta appresa la risposta negativa, non ha inteso rimettere la predetta querela come ha confermato in udienza.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

al sig. Calabrese Michele la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due);

al sig. Orlando Giuseppe Maria la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno);

al sig. Milici Carmelo la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre);

alla società A.P.D. A.C. Novara 1965, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e Avv. Felice Blando, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo Segretario e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 04 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Vitale Alessandro (non socio riconducibile alla A.S.D. Citta' di Terrasini)

Sig. Polizzi Giuseppe (non socio riconducibile alla A.S.D. Citta' di Terrasini)

Società A.S.D. Citta' di Terrasini (Pa)

Procedimento 08/B

Considerato che la Procura Federale con nota 06 pf 10/11 GS/reg dell'01/05/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) delle N.O.I.F., nonché all'art. 4 comma 2 del C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 Settembre 2011 con inizio alle ore 16,00.

Dato atto che alla predetta udienza non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo ai Sigg.ri Vitale Alessandro e Polizzi Giuseppe la inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Citta' di Terrasini l'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta)".

Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Vitale Alessandro (non socio riconducibile alla A.S.D. Citta' di Terrasini) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due);

al Sig. Polizzi Giuseppe (non socio riconducibile alla A.S.D. Citta' di Terrasini) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Citta' di Terrasini, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e Avv. Francesco Giarrusso, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo Segretario e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 04 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Francesco Ciolino (non socio riconducibile alla ASD BC Messina)

Società ASD BC Messina (Me)

Procedimento 11/B

Considerato che la Procura Federale con nota 1323 pf 09/10 GS/reg del 24/04/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt.38 comma 1) e all'art 61 comma 1 N.O.I.F. nonché art. 4 comma 2) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Ottobre 2011 con inizio alle ore 15,00.

Dato atto che alla predetta non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico. Si rileva che è stata inviata una richiesta di rinvio da parte dell'Avv. Gaetano Orto perché impegnato presso altra sede giudiziaria.

Sentito il rappresentante la Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta che preliminarmente si oppone alla concessione di un rinvio perché in atti non risulta nessuna nomina del predetto legale. La stessa ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Francesco Ciolino la inibizione per mesi 2 (due); alla società ASD BC Messina l'ammenda di € 800,00(ottocento)".

Ritenuto che è condivisibile la richiesta della Procura Federale di non accettare la richiesta di rinvio poiché non è provata la circostanza che l'Avv. Gaetano Orto abbia avuto conferito l'incarico della difesa dalla società deferita, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Francesco Ciolino (non socio riconducibile alla ASD BC Messina) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno); alla società ASD BC Messina, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di €. 150,00 (centocinquanta/00).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e Dott. Roberto Rotolo, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo Segretario e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 04 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 Sig. Pelledoro Carmelo (Presidente ASD Giovani Leoni)
 Società ASD Giovani Leoni (Ct)
 Procedimento 15/B

Considerato che la Procura Federale con nota 804 pf 10/11 del 30/03/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto b3) delle disposizioni generali del C.U. n.1 dell'01/07/2010, nonché art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Ottobre 2011 con inizio alle ore 15,00.

Dato atto che alla predetta non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante la Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Pelledoro Carmelo la inibizione per mesi 1 (uno); alla società ASD Giovani Leoni l'ammenda di €. 150,00 (centocinquanta)".

Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Pelledoro Carmelo (Presidente ASD Giovani Leoni) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno); alla società ASD Giovani Leoni, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di €. 150,00 (centocinquanta/00).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 Sig. Amore Lorenzo (Presidente dell'A.S.D. Piazza Armerina Calcio)
 Società A.S.D. Piazza Armerina Calcio
 Procedimento n.18/B

Considerato che la Procura Federale con nota 760 pf10-11/GS/reg del 27 marzo 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto b3) delle disposizioni generali pag. 39 del CU n.1 del 1 luglio 2010 e la seconda per violazione dell' art. 4 comma 2 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 ottobre 2011 con inizio alle ore 15,00.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Amore Lorenzo la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 300,00".

Ciò premesso la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che dalla documentazione in atti risulta provato che per le gare del campionato Giovanissimi Regionali meglio indicate nell'atto di deferimento e che qui devono intendersi integralmente riportate risulta in maniera incontrovertibile che la società in questione non ha utilizzato un tecnico abilitato .

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Amore Lorenzo Presidente della società ASD Piazza Armerina Calcio la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1(uno); alla società ASD Piazza Armerina Calcio, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Fsicella Giuseppe (Presidente dell'A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla)

Società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla

Procedimento n.19/B

Considerato che la Procura Federale con nota 761 pf 10-11/GS/reg del 27 marzo 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto b3) delle disposizioni generali pag. 39 del CU n.1 del 1 luglio 2010 e la seconda per violazione dell' art. 4 comma 2 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 ottobre 2011 con inizio alle ore 15,00.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Fsicella Giuseppe la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 300,00 (trecento)".

Ciò premesso la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che dalla documentazione in atti risulta provato che per le gare del campionato Allievi Regionali meglio indicate nell'atto di deferimento e che qui devono intendersi integralmente riportate risulta in maniera incontrovertibile che la società in questione non ha utilizzato un tecnico abilitato .

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Fsicella Giuseppe (Presidente della società ASD Cometa Calcio Biancavilla) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1

(uno); alla società ASD Cometa Calcio Biancavilla, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

Il Presidente della C.D.T.
Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 04/10/2011

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana